

Deliberazione n. 1645

Adottata dal Direttore Generale in data 13.12.2023

Oggetto: Autorizzazione al subappalto per il contratto di cui all'atto deliberativo n. 886 del 29.07.2022, relativo alla fornitura e posa in opera di due acceleratori lineari (LINAC) per radioterapia ad alta energia e per la fornitura di strumentazione, fantocci e dispositivi per la caratterizzazione fisico-dosimetrica dei fasci e per i controlli di qualità, da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas "G. Brotzu". Seconda Installazione Linac. Operatori Economici: Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili S.r.l. – Sielm s.r.l. - Codice Cig 89483983A2. Codice Cup C29D20000240003.

PDEL/2023/1782

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 13.12.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

- Su** proposta della SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato;
- Premesso** che con deliberazione n. 886 del 29.07.2022 è stata aggiudicata la Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di due acceleratori lineari (LINAC) per radioterapia ad alta energia e per la fornitura di strumentazione, fantocci e dispositivi per la caratterizzazione fisico-dosimetrica dei fasci e per i controlli di qualità, da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'Arnas "G. Brotzu", in favore del R.T.I. Elekta sp.a. - Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili s.r.l., per un importo complessivo pari a € 4.284.000,00 oltre Iva di Legge;
- Considerato** che in data 29.03.2023 è stato sottoscritto con il R.T.I. Elekta sp.a. - Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili s.r.l., il contratto relativo alla sopraccitata fornitura;
- Atteso** che l'Operatore Economico Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili s.r.l., nell'istanza di ammissione alla gara, ha indicato le opere che sarebbero state oggetto di subappalto, così come espressamente previsto dall'art. 105, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;
- Considerato** che l'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, al comma 7, prevede che *"l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni"*, che *"al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'[articolo 80](#)"* e che *"il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici"*;
- Dato atto** che, con Deliberazione n. 867 del 21.06.2023, è stato autorizzato il subappalto in ordine alle Opere di impiantistica frigotermica e meccanica connesse alla fornitura, da effettuare nel BUNKER n. 4 della S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco, in favore dell'Operatore Economico Sielm s.r.l., per un importo complessivo pari a € 32.000,00 oltre Iva di legge, di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza e dato atto altresì che l'Operatore Economico Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili SRL, con nota del 29.11.2023, agli atti del Servizio, ha inoltrato una ulteriore istanza di autorizzazione al subappalto, relativa alla seconda installazione della predetta fornitura (secondo Linac);

Segue Deliberazione n. 1645 del 13.12.2023

Considerato	che il sopraccitato importo risulta essere in linea con il dettato normativo dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Atteso	che non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105, comma 13 del Lgs. n. 50/2016, l'ARNAS "G. Brotzu" non corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni effettuate, ma i pagamenti riferiti ai subappalti saranno effettuati in ogni caso alla Ditta aggiudicataria che dovrà trasmettere all'Azienda Ospedaliera, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;
Dato atto	che sono stati verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e che non sussistono motivazioni per negare l'autorizzazione al subappalto;
Ritenuto	pertanto di dover accogliere l'istanza del 29.11.2023, agli atti del Servizio, trasmessa dall'Operatore Economico Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili s.r.l. e di dover autorizzare il subappalto in ordine alle Opere di impiantistica frigotermica e meccanica connesse alla seconda installazione da effettuare nel BUNKER n. 4 della S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco, all'Operatore Economico Sielm s.r.l., per un importo complessivo pari a € 32.000,00 oltre Iva di legge, di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Visti	il D.lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 10/06;
Con	il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- di accogliere l'istanza del 29.11.2023, agli atti del Servizio, trasmessa dall'Operatore Economico Geom. Sergio Invernizzi Costruzioni Edili s.r.l. e di dover autorizzare il subappalto in ordine alle Opere di impiantistica frigotermica e meccanica connesse alla seconda installazione da effettuare nel BUNKER n. 4 della S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco, all'Operatore Economico Sielm s.r.l., per un importo complessivo pari a € 32.000,00 oltre Iva di legge, di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza;
- di dare atto che l'ARNAS "G. Brotzu" non corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni effettuate;
- di dare atto che i pagamenti riferiti al subappalto saranno effettuati in ogni caso alla Ditta aggiudicataria che dovrà trasmettere all'ARNAS "G. Brotzu", entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna